



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

SETTORE - SEGRETARIO

Registro Generale. N. 536

DETERMINAZIONE NR. 54 del 19-05-2026

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Comune di Cellamare// Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (in forma abbreviata "Inwit s.p.a.") - Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Bari - Terza sezione Civile - RG n. 3788/2026. Affidamento attività di assistenza legale nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia. Decisione semplificata di affidamento e impegno di spesa. CIG: BBB38A9CEC

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 56 del 29/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con Deliberazione n. 57 del 29/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028.
- in data 11.03.2013 era stato stipulato un contratto di locazione di immobile comunale di cui al n. rep. 658 in data 11/03/2013 per l'installazione di antenna/ripetitore;
- Il predetto contratto all'art. 3 bis prevede che il soggetto locatario (inizialmente Vodafone Omnitel) sia obbligato a versare all'Ente: • un canone di locazione complessivo di € 36.459,60 per il periodo 2013-2018; • un canone di locazione annuale di € 6.076,60 dal 2019 ad oggi.
- In data 28 marzo 2013, la ditta Vodafone Omnitel N.V. ha effettuato un versamento al Comune di Cellamare, con causale "INV20130328-SITI0", per un importo di € 35.615,63;
- al momento risultano non pagati i canoni di locazione relativi agli anni 2019 ad oggi, nonché il saldo di € 843,97 relativo ai canoni 2013-2018.
- Con svariate pec il Comune di Cellamare ha richiesto alla società locatrice ed ai suoi aventi causa (da ultimo prot. 11015 del 31.10.2024) il pagamento del dovuto debito residuo pari ad € 37.303,57, con espressa messa in mora della società locatrice;
- Con nota prot. la società Rentower ha comunicato di essere "società intermediaria incaricata da Inwit per trattare della normativa Cup con i Comuni, pertanto l'atto di messa in mora N. Prot. 00011015 del 30-10-2024 inviato a codesta società, è da indirizzare ad Inwit";
- Con successiva nota prot. 12063 del 29.11.2024 inviata via pec si provvedeva a mettere in mora le

società Inwit S.p.A e Vodafone Omnitel per il suddetto pagamento in favore del Comune di Cellamare;

- La predetta nota di messa in mora non ha avuto riscontro, né sono pervenuti ad oggi i pagamenti richiesti;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 23.10.2025, immediatamente eseguibile, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato, mediante cui a riguardo si stabiliva:

- *di dare atto che è necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Ente al fine di porre in essere ogni possibile azione per il recupero del credito di cui in premessa in via giudiziale, a tutela di questa Amministrazione;*
- *dare mandato al Segretario Generale affinché provveda all'affidamento dell'incarico ad avvocato specialista per la tutela dell'Ente nella fase monitoria, valutando l'opportunità di attribuire l'incarico predetto al legale già incaricato per la fase stragiudiziale;*

Dato atto che:

- in seguito all'azione monitoria avviata dal Comune di Cellamare, assistito dall'Avv. Annarita Sanseverino in virtù di precedente incarico conferito a seguito di determinazione n. 103 del 27.10.2025, il Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3788/2026 ha emesso decreto ingiuntivo n. 444/2026 – immediatamente esecutivo- nei confronti della società INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. in forma abbreviata "Inwit S.P.A.", avente sede in Milano a via G. Negri 1, 20123 per il pagamento in favore del Comune di Cellamare della somma di € 43993,47 oltre interessi e spese di procedura;
- **la società** Inwit S.P.A ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, instaurando in tal guisa la procedura ordinaria secondo il rito locatizio, con udienza fissata al 23.09.2026;

Vista la nota fatta pervenire dell'Avv. Sanseverino, difensore dell'Ente, secondo cui risulta opportuno procedere all'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 e 5 bis D. Lgs 28/2010 - trattandosi di materia locatizia, l'attivazione di detto procedimento è obbligatoria per legge e che il mancato avvio della stessa determina l'improcedibilità della domanda creditoria e la caducazione del decreto ingiuntivo – con conseguente deposito dell'istanza presso l' Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bari (l'onere di attivazione, per consolidata giurisprudenza, spetta alla parte creditrice e dunque al Comune di Cellamare);

Attesa a questo punto la necessità di provvedere all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria mediante il conferimento di apposito incarico di assistenza legale;

Ritenuto, a tal riguardo, di avvalersi dell'assistenza per tale procedura da parte dello stesso legale che ha già seguito l'Ente nella fase monitoria, per motivi di economicità ed efficacia della difesa dell'Ente ed attesa la sua conoscenza del contenzioso in essere, anche in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio con legali all'interno dell'ente;

Preso atto inoltre che, in esito ad una ricognizione interna, è stata accertata l'impossibilità di utilizzo di personale dipendente dell'ente per l'espletamento dell'incarico in questione per mancanza di requisiti professionali e specifiche competenze tecniche;

Ricordato, in ordine agli affidamenti dei servizi legali che:

- l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:

*"1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

- *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
- *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro*

- dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;*

Ritenuto perciò necessario procedere all’incarico di un legale esterno per lo svolgimento dell’incarico de quo, individuando lo stesso legale nell’avv. Annarita Sanseverino;

Visto l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che:

- il citato art. 50, comma 1, lettera b), del sopracitato Decreto Legislativo, prevede che l’affidamento diretto “di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
- l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- le successive modifiche al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quelle contenute nel Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n. 77 che ha recato modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 –cosiddetto nuovo decreto Semplificazioni- introducendo opportune deroghe al comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. –l’ultima delle quali, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)- che prevede, fermo restando gli obblighi e le facoltà di cui al comma 449 del medesimo articolo, che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (imponibile) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Me.PA., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. 2074/2010;

Atteso che l’Avv. Annarita Sanseverino, mediante comunicazione prot. 5011/2026, ha inoltrato apposito preventivo di spesa per l’espletamento di attività di assistenza legale nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia per una ipotesi massima di compenso onnicomprensivo liquidabile in caso di buon esito della mediazione di € 2.210,21, oltre € 922,32 per spese dinanzi all’Organismo di mediazione in caso di più incontri fruttuosi;

Ritenuto congruo l’onorario di cui sopra in relazione alle prestazioni da affidare, ciò attese le previsioni di cui al D.M. 17/6/2016 in relazione alla natura delle prestazioni professionali da svolgere;

Atteso che il procedimento di scelta del contraente è stato quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 a mezzo della piattaforma “*TRASPARE*” *Piattaforma di negoziazione on-line per l’approvvigionamento della Pubblica Amministrazione*”,

Dato atto pertanto che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di acquisire il servizio di assistenza legale nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia di cui sopra;
- la forma del contratto è quella della stipula telematica in accettazione dell’ordine di acquisto e firma per accettazione della determinazione di affidamento;
- appurata la disponibilità dello stesso all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
- verificata inoltre la regolarità contributiva e ritenuto conseguentemente necessario provvedere in merito;

- stabilito che il presente procedimento è coerente con gli strumenti di programmazione adottati e adottandi dall'Ente;

Ritenuto quindi di affidare all'avv. Annarita Sanseverino l'incarico per lo svolgimento dell'attività legale di assistenza nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia per una ipotesi massima di compenso onnicomprensivo liquidabile in caso di buon esito della mediazione di € 2.210,21, oltre € 922,32 per spese dinanzi all'Organismo di mediazione in caso di più incontri fruttuosi;

Dato atto che detta prestazione professionale rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG **BBB38A9CEC**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sono stati rilasciati i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza;

Verificato che per il sottoscritto Responsabile di settore non sussiste conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. 36/2023;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI AFFIDARE** all'Avvocato Annarita Sanseverino del foro di Bari- C.F. SNSNRT85A64L109T Partita IVA 08361250726, l'incarico di assistenza legale nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia per la procedura di cui in premessa, per una ipotesi massima di compenso onnicomprensivo liquidabile in caso di buon esito della mediazione di € 2.210,21, oltre € 922,32 per spese (importo massimo) dinanzi all'Organismo di mediazione in caso di più incontri fruttuosi;
- 3) **DI ASSUMERE** per le motivazioni riportate nelle premesse, il conseguente impegno di spesa ai sensi degli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000, dell'importo massimo di € **3.132,53** imputandolo al capitolo n. 124 del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, dando atto che in caso di mancato utilizzo le relative somme saranno oggetto di svincolo dall'impegno;
- 4) **di DARE ATTO CHE:**
 - il codice identificativo per l'incarico in oggetto, così come richiesto ed attribuito dall'ANAC, è il seguente CIG: **BBB38A9CEC**
 - il pagamento delle prestazioni oggetto del presente incarico professionale comprensivo di spese generali, contributo Cassa 4% e bolli, avverrà a presentazione di fattura debitamente controllata e vistata dal Responsabile unico del procedimento in ordine alla regolarità formale e fiscale;
 - il presente provvedimento acquista immediata efficacia al momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;
 - il dott. Antonio russi, Segretario generale dell'Ente, è il Responsabile del procedimento;

- 5) di **TRASMETTERE**, all'esito del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6) di **DARE ATTO** che con la sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento, il soggetto affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a utilizzare il Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi L. 136/2010, come modificata dall'art. 6 del D.L. 187 del 12/11/2010.
- 7) di **DISPORRE**:
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
 - la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012.
- 8) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento acquista immediata efficacia al momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

SETTORE - SEGRETARIO

Registro Generale. N. 536

DETERMINAZIONE NR. 54 del 19-05-2026

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Comune di Cellamare// Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (in forma abbreviata "Inwit s.p.a.") - Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Bari - Terza sezione Civile - RG n. 3788/2026. Affidamento attività di assistenza legale nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia. Decisione semplificata di affidamento e impegno di spesa. CIG: BBB38A9CEC

Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Impegno N. 217 del 19-05-2026 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 124 / Articolo Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi consulenze	
Causale	Comune di Cellamare// Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (in forma abbreviata Inwit s.p.a.) - Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Bari - Terza sezione Civile - RG n. 3788/2026. Affidamento attività di assistenza legale nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia. Decisione semplificata di affidamento e impegno di spesa. CIG: BBB38A9CEC
Importo 2026	Euro 3.132,53

Pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene esecutiva

Lì: 19-05-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Registro Generale. N. 536

NR. 54 del 19-05-2026

Oggetto: Comune di Cellamare// Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (in forma abbreviata "Inwit s.p.a.") - Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Bari - Terza sezione Civile - RG n. 3788/2026. Affidamento attività di assistenza legale nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia locatizia. Decisione semplificata di affidamento e impegno di spesa. CIG: BBB38A9CEC

NR. REG. 721

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, li 19-05-2026

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.